

Allegato "A" al Repertorio n. 31834 e Raccolta n.10437

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni denominata:

"Bolzoni S.p.A.".

Articolo 2

La Società ha sede legale in Podenzano (Piacenza). Potranno per deliberazione del Consiglio di Amministrazione essere istituiti o soppressi Uffici, rappresentanze ed agenzie in Italia e all'Estero. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 4

Il capitale sociale è di Euro 6.459.978,25 (seimilioniquattrocentocinquantanovemilanovecentosettantotto virgola venticinque), diviso in numero 25.839.913 (venticinquemilioniottocentotrentanovemilanovecentotredici) azioni ordinarie. Le azioni sono nominative ed indivisibili e danno diritto ad un voto ciascuna. Possono essere create, oltre alle azioni ordinarie, categorie di azioni aventi speciali diritti e particolari caratteristiche.

Con delibera in data 22 maggio 2008, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della facoltà di cui alla delibera dell'assemblea straordinaria del 23 gennaio 2006, ha deliberato l'aumento del capitale sociale per euro 38.500,50 (trentottomilacinquecento virgola cinquanta) mediante l'emissione di numero 154.002 (centocinquantaquattromiladue) azioni ordinarie; ove l'aumento del capitale non verrà interamente sottoscritto entro il termine del 15 giugno 2008, il capitale verrà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine; il tutto con attribuzione, al momento della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.

Articolo 5

Il Capitale Sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti, nei limiti consentiti dalla Legge.

Articolo 6

La Società può emettere obbligazioni con delibera assunta dall'assemblea straordinaria nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o strumenti finanziari di nuova emissione, con delibera del Consiglio di Amministrazione nel caso di obbligazioni non convertibili, nei modi e termini di Legge.

Oggetto della Società

Articolo 7

La società ha per oggetto (i) la fabbricazione ed il commercio di attrezzature per il sollevamento, il trasporto, il magazzino; (ii) la lavorazione ed il commercio di metalli di ogni tipo, puri e/o in leghe, di provenienza sia nazionale che estera; (iii) la lavorazione ed il commercio di manufatti metallici, sia nazionali che esteri di qualsiasi tipo o natura. La Società potrà progettare, costruire e vendere macchinari, impianti e stabilimenti relativi ai campi di sua specialità. Potrà effettuare ricerche sperimentali, fornire consulenza tecnica e scientifica, assumere e cedere licenze e rappresentanze per ogni tipo di prodotto di cui sopra.

Essa può altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie e di credito, locative, mobiliari ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e può prestare e ricevere fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia sia personale che reale anche nell'interesse e per conto di terzi.

La Società può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società o imprese sia italiane che estere aventi oggetto analogo od affine o complementare al proprio e che, comunque, siano ritenute utili o necessarie allo svolgimento dello scopo sociale dall'Organo amministrativo o dall'Assemblea dei soci in forma non prevalente rispetto al suindicato

oggetto sociale e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del Codice civile del Codice Civile.

Assemblea degli azionisti

Articolo 8

La convocazione dell'Assemblea è fatta con pubblicazione di avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o sul "Corriere della Sera" o, alternativamente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Nello stesso avviso può essere fissato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e, nei casi previsti dalla Legge, può essere anche fissata una terza convocazione. Se il giorno della seconda o terza convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea in seconda o terza convocazione deve essere convocata entro trenta giorni, rispettivamente, dalla prima o dalla seconda convocazione, con avviso pubblicato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Articolo 9

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dalla persona designata dal Consiglio, o da chi legittimato ai sensi di Legge, nella sede sociale od in altro luogo in Italia, anche all'estero, purché nei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Per le particolari esigenze della Società, ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea può essere

convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione. In via ordinaria e straordinaria l'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla Legge, con le modalità e nei termini volta a volta previsti.

Articolo 10

Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le disposizioni di Legge.

Possono intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto che esibiscano l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario che in regime di dematerializzazione tiene i conti, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea e comunicata alla Società. Le certificazioni che siano state depositate possono essere ritirate successivamente al deposito, prima che l'Assemblea abbia deliberato, fermo restando che tale ritiro comporta il venir meno della legittimazione all'intervento in Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, nonché regolare lo svolgimento dei lavori assembleari stabilendo modalità di discussione e di votazione ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 11

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza o impedimento è presieduta dal Vice Presidente più anziano di età. In mancanza dei Vice Presidenti, l'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Delegato più anziano di età, o in sua vece dal Consigliere più anziano d'età e, in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea. Il Segretario è nominato dall'Assemblea su designazione del Presidente. Lo stesso Presidente, ove lo ritenga, nomina uno o più scrutatori scegliendoli tra gli azionisti o loro rappresentanti o Sindaci. Nei casi di Legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 13

Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria valgono le norme di Legge.

Amministrazione**Articolo 14**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a quindici, secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea.

Non possono essere nominati Amministratori e se eletti deca-

dono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione procede l'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, secondo le modalità di seguito indicate.

Oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, tanti soci che, da soli od insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento di presentazione della lista, della quota di partecipazione del capitale sociale costituito da azionisti aventi diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in conformità con quanto stabilito da Consob con regolamento, o, in mancanza, pari al 2,5% (due virgola cinque per cento), avranno diritto di presentare una lista di candidati, depositandola presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, salva ogni eventuale ulteriore forma di pubblicità stabilita dalla disciplina pro-tempore vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono contestualmente presentare, presso la sede sociale, le azioni o apposita certificazione rilasciata ai sensi della vigente normativa da intermediario finanziario abilitato. Il deposito, effettuato conformemente a quanto sopra, è valido anche per la seconda e la

terza convocazione, ove previste.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale, il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista. Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Non saranno accettate liste presentate e/o voti esercitati in violazione dei suddetti divieti.

Ciascuna lista dovrà elencare distintamente i candidati, ordinati progressivamente, e dovrà includere, a pena di decadenza, un numero di candidati, in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente ed inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Entro il termine sopra indicato, unitamente a ciascuna lista, contenente anche l'indicazione dell'identità dei soci che la presentano, sono altresì depositate (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge,

di regolamenti e dal presente Statuto per le rispettive cariche, e (ii) una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali del candidato con indicazione, se del caso, dell'idoneità del candidato stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi di legge.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, quanti siano di volta in volta deliberati dall'Assemblea, tranne uno. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti; (ii) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero di voti, e che non è collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i), è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato, come indicato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati in tale lista. A questo scopo, in caso di parità di voti tra diverse liste, si procederà a nuova votazione tra di queste per l'elezione dell'ultimo membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il primo candidato della lista che ottenga il maggior

numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati tutti gli Amministratori saranno eletti nell'ambito di tale lista, purché la medesima ottenga la maggioranza relativa dei voti.

In caso di mancata presentazione di liste ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di Amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo restando quanto previsto al comma successivo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: (i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; (ii) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il

Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l'osservanza di quanto indicato al punto (i) così come provvede l'Assemblea sempre con le maggioranze di legge, ed avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero necessario di componenti in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo. Gli amministratori rimasti in carica nel frattempo possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Gli Amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 15

Ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente e può eleggere anche uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati. La carica di Amministratore Delegato può essere cumulabile con quella di Presidente o di Vice Presidente. Il Consiglio potrà pure nominare un Segretario scelto anche al di fuori dei suoi membri. Il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati, se nominati, restano in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

Articolo 16

Il Consiglio è convocato, almeno trimestralmente, dal Presidente, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato più anziano di età, o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, da uno dei suoi membri, o da chi è legittimato ai sensi di Legge, con l'indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Il Consiglio può essere convocato anche fuori dalla sede sociale. La convocazione è fatta per lettera, telegramma, telefax o posta elettronica indicante l'ordine del giorno da spedire al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di estrema urgenza nei quali il periodo di avviso potrà essere ridotto e l'ordine del giorno comunicato telefonicamente. E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per audio o video-conferenza, o mezzi di telecomunicazioni equivalenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di votare e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

Articolo 17

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede

la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, salvi più elevati quorum richiesti dalla Legge. In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede. Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Sono valide le sedute di Consiglio anche se non convocate con le modalità di cui sopra, qualora vi assistano tutti i membri in carica ed i Sindaci effettivi e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione di argomenti in esame.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di assenza dei Vice Presidenti, da un membro del Consiglio designato dal Consiglio stesso. In caso di assenza del Segretario in carica, il Consiglio chiamerà a svolgere tale funzione altra persona, anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 18

L'Assemblea delibera sul compenso annuale al Consiglio di Amministrazione, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea stessa. Il modo di riparto delle competenze del Consiglio di Amministrazione viene stabilito con deliberazione del Consiglio stesso. L'Assemblea delibera sul compenso annuale al Comitato Esecutivo, compenso che resterà invariato fino a diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il modo di riparto di tale compenso viene stabilito con deliberazione del Comitato stesso. Agli Amministratori Delegati, agli Amministratori cui sono affidati speciali incarichi ed ai Direttori Generali, potranno dal Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, essere assegnati speciali compensi. Tutti gli importi così determinati saranno portati a spese generali.

Articolo 19

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, nonché ogni altra competenza riservata dalla legge o dallo statuto al Consiglio. Esso ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti anche di disposizione che ritiene necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la Legge espressamente riserva all'Assemblea degli Azionisti. Sono attribuite al Consiglio, fatti salvi i limiti di legge, le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505 bis del Codice Civile, anche quale richiamato per la scissione dall'articolo 2506-ter ultimo comma del Codice Civile, nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza sociale;
- l'eventuale riduzione di capitale nel caso di recesso del

socio;

- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normati-

ve;

- il trasferimento della sede nel territorio nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di

Legge alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi

componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire diretti-

ve agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti

nella delega.

In occasione delle riunioni e comunque con periodicità almeno

trimestrale, il Consiglio di amministrazione e il Collegio

Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati,

ed anche relativamente alle controllate, sull'attività svol-

ta, sul generale andamento, sulla sua prevedibile evoluzione,

sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e

patrimoniale, per dimensioni o caratteristiche nonché, occor-

rendo, sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbia-

no un interesse proprio o di terzi. La comunicazione viene

effettuata in occasione delle riunioni consiliari o del Comi-

tato Esecutivo; quando particolari circostanze lo facciano

ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per i-

scritto al Presidente del Collegio Sindacale con obbligo di

riferirne nella prima riunione del Consiglio.

Articolo 20

Il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati hanno, in via disgiunta, la rappresentanza legale della Società, per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti dal Consiglio stesso. Senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei predetti può:

- nominare procuratori per singoli negozi o categorie di negozi determinandone i poteri e i compensi secondo le direttive del Consiglio, e revocarli;

- rappresentare la Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giudiziaria, civile, penale o amministrativa e in qualsiasi grado di giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, il Tribunale Superiore delle acque pubbliche, le Magistrature Regionali e ogni altra Magistratura anche speciale, pure nei giudizi di revocazione o di opposizione di terzi; nominare e revocare all'uopo avvocati e procuratori legali.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire la rappresentanza e la firma sociale ad altri Amministratori stabilendone i poteri.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile i suoi poteri ad un Comitato Esecutivo composto da un numero dispari di membri

scelti fra gli stessi Amministratori, determinando i limiti della delega. Per la convocazione e la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, nonché per le modalità della votazione e della redazione dei verbali, si applicano le stesse norme fissate per il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può nelle forme di Legge nominare uno o più Direttori Generali, uno o più Condirettori Generali, nonché Direttori e Procuratori speciali, determinandone i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale.

Collegio Sindacale

Articolo 22

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili, e funziona ai sensi di Legge.

Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge. Previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione antecedente almeno trenta giorni la data fissata per la riunione, ciascun membro del Collegio Sindacale può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo ed almeno due membri del medesimo Collegio possono convocare l'Assemblea.

Non possono essere eletti Sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che si trovino nelle situazioni impeditive e di ineleggibilità o che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa vigente. Ferme restando le situazioni

	di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere	
	nominati sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro	
	che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in mi-	
	sura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e	
	di regolamento vigenti. All'atto della loro nomina l'Assem-	
	blea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci.	
	Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'e-	
	sercizio delle loro funzioni.	
	La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste secon-	
	do le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicura-	
	re alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un	
	Sindaco supplente. Vengono presentate liste composte di due	
	sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra	
	per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un	
	numero di candidati non superiore al numero dei membri da e-	
	leggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candi-	
	dato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggi-	
	bilità.	
	Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da so-	
	li o insieme ad altri azionisti siano complessivamente tito-	
	lari, al momento di presentazione della lista, della quota di	
	partecipazione del capitale sociale costituito da azioni a-	
	venti diritto di voto in Assemblea ordinaria, individuata in	
	conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e	
	regolamento o, in mancanza, di statuto vigenti in materia di	

elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del-

la Società. Ogni azionista può concorrere a presentare una

sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'ap-

poggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno

essere depositate presso la sede legale della Società almeno

quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in

prima convocazione, salvo i diversi termini inderogabilmente

previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento, corre-

date (i) delle informazioni relative all'identità dei soci

che hanno presentato le liste, con l'indicazione della per-

centuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una

certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale par-

tecipazione; (ii) di una dichiarazione dei soci diversi da

quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazio-

ne di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'as-

senza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa

vigente con questi ultimi; e (iii) un'esauriente informativa

sulle caratteristiche personali e professionali dei candida-

ti, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati atte-

stante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della

loro accettazione della candidatura. Ogni azionista ha dirit-

to di votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati

della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il

primo candidato della lista che sarà risultata seconda per

numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il pri-

mo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero

di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata

seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due

o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più gio-

vani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-

blea tra i sindaci effettivi eletti dalla minoranza; in caso

di parità di voti fra due o più liste, si applica il comma

che precede.

Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dal-

lo Statuto, il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra,

fino alla successiva Assemblea, il primo supplente apparte-

nente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di

sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino

alla successiva Assemblea, dall'altro membro effettivo e, in

mancanza, dal primo membro supplente, tratto dalla lista cui

apparteneva il Presidente cessato. Qualora l'Assemblea debba

provvedere ai sensi di Legge alle nomine dei Sindaci effetti-

vi e/o supplenti e/o del Presidente necessarie per l'integra-

zione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione si

procede secondo le statuizioni che seguono:

- nel caso occorra procedere alla sostituzione del Sindaco

effettivo e/o supplente tratto dalla lista che è risultata

seconda per maggior numero di voti, sono proposti per la ca-

rica rispettivamente i candidati a Sindaco effettivo e a Sin-

daco supplente, non eletti, elencati nelle corrispondenti se-

zioni della medesima lista e risulta eletto chi ottiene il

maggior numero di voti favorevoli;

- in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del prece-

dente paragrafo, e nel caso occorra procedere alla sostitu-

zione del/dei Sindaci effettivi e/o supplenti tratti dalla

lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si applicano

le disposizioni del Codice Civile e l'Assemblea delibera a

maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea

delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo

gli astenuti e la presidenza spetta al candidato elencato al

primo posto della sezione della lista contenente i candidati

alla carica di Sindaco effettivo. In caso di sostituzione di

un Sindaco effettivo o del Presidente subentrano, fino alla

successiva Assemblea, rispettivamente, il Sindaco supplente e

il Sindaco effettivo nell'ordine progressivo risultante dalla

elencazione nella corrispondente sezione della lista. Qualora

l'Assemblea debba provvedere ai sensi di Legge alle nomine

dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessa-

rie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di

sostituzione si applicano le disposizioni del Codice Civile e

l'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Nel caso non venga presentata alcuna lista si applicano le disposizioni dell'articolo 13.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi in audio o video conferenza o mezzi di telecomunicazione equivalenti, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 16 ultimo comma del presente Statuto.

Articolo 23

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione nominata e funzionante a sensi di legge.

Bilancio ed Utili

Articolo 24

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Articolo 25

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo prelevata una somma pari al 5% (cinque per cento) da attribuire alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale, verranno suddivisi fra i soci titolari delle azioni della società, salvo che l'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 25-bis

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 154-bis del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, finanza e controllo.

Articolo 26

Il Consiglio, durante il corso dell'esercizio, nei limiti e con le modalità previsti dalla Legge, può deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Articolo 27

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili, andranno prescritti a favore della Società.

Recesso

Articolo 28

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano, unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di Legge, mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, delle azioni per le quali il

diritto di recesso viene esercitato oppure, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Se la durata della Società diventa a tempo indeterminato e le azioni della Società, o almeno una categoria di esse, non sono più quotate, il recesso è esercitato con preavviso di un anno. Il diritto di recesso è in ogni caso escluso nel caso di proroga del termine di durata della Società nonché di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Liquidazione

Articolo 29

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, ne determinerà i poteri in conformità della Legge e ne fisserà gli emolumenti. Le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per il valore di parità contabile implicito (inteso come rapporto tra l'ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero complessivo delle azioni emesse).

Disposizioni generali

Articolo 30

La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Milano. Il domicilio degli azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci.

Articolo 31

Per tutto quanto non previsto al presente Statuto si fa rinvio alla Legge.

Firmato:

Bolzoni Emilio

Carlo Brunetti notaio (L.S.)